



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Rinnovo dell'accreditamento di "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n.1, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n.50, P. Iva 02425970783.

Codice Proposta: 71699

N°. 170 DEL 25/03/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO che:

- la struttura sanitaria privata denominata "Sacro Cuore s.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n. 50 è stata accreditata con D.P.G.R. n. 1/2011 per n. 11 p.l. ordinari e n. 2 p.l. in DH di Chirurgia Generale, n. 20 p.l. ordinari e n. 2 p.l. in DH di Medicina Generale, n. 6 p.l. ordinari e n. 8 p.l. in DS di Oculistica, n. 17 p.l. ordinari e n. 2 p.l. in DS di Ostetricia e Ginecologia, per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 745/09 (prestazioni ambulatoriali per le specialità accreditate in regime di ricovero);

- con DPGR n. 118 del 11/07/2012 è stato revocato l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Sacro Cuore s.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera n. 50, limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente D.P.G.R. n. 1/2011 e sono state autorizzate e accreditate le seguenti specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno:

Ostetricia e Ginecologia per n. 40 p.l. in ricovero ordinario con impegno a garantire assistenza parto-analgessica e di obbligo di assistenza neonatologica al parto;

Pediatria;

Neonatologia;

n. 4 posti letto in DH/DS;

Chirurgia ambulatoriale riferita alle discipline sopra indicate;

- con D.P.G.R.-CA n. 79 del 17/06/2013 si è preso atto della delibera n. 1383 del 30 maggio 2013 del Direttore generale dell'ASP di Cosenza e, per gli effetti, si sono confermati l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il DPGR n. 118 del 11/07/2012 alla struttura privata sanitaria privata denominata Casa di Cura "Sacro Cuore srl" con sede in Cosenza-Via L. Fera n.50;

- con DCA n. 96 del 24 settembre 2015 è stata autorizzata la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento dalla società "Sacro Cuore S.r.l." alla società "Clinica Madonna della Catena S.r.l.";

-con nota prot. n. 159602 del 17/05/2016 si è preso atto della variazione della denominazione societaria da: "Clinica Madonna della Catena S.r.l." a: "iGreco ospedali Riuniti s.r.l.";

-con DCA n. 29 del 08/02/2017 l'anzidetta società è stata autorizzata provvisoriamente alla riconversione/trasformazione delle attività accreditate con i DPGR-CA e DCA n.118/2012, n.79/2013, n.96/2015 per la sede operativa in Corso L. Fera, n.50, nel seguente modo:

Ostetricia e Ginecologia: n. 34 p.l. in ricovero ordinario e n. 2 p.l. in DS;

Oculistica: n. 3 p.l. in ricovero ordinario;

Specialistica Ambulatoriale riferita alle discipline sopra indicate, nonché specialistica ambulatoriale necessaria all'erogazione di prestazioni "APA-PAC" già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi specifici;

-con DCA n. 64 del 20/04/2021 sono stati assegnati n.10 posti letto tecnici di Nido associati alla disciplina di Ostetricia e Ginecologia;

-con DCA n. 78/2024 "Nuovo documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti" e DCA n. 360 del 20/11/2024 è stata programmata relativamente alla struttura in questione la seguente configurazione:

Ginecologia (cod. 37): n. 10 p.l. in ricovero ordinario e n. 10 p.l. in DS;

Oculistica (cod. 34): n. 2 p.l. (di cui n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in DS);

Urologia (cod. 43): n. 20 p.l. (di cui n. 18 in regime ordinario e n. 2 in DS);

Recovery Room (RR): n. 10 p.l. tecnici;

-con DDG n. 2867 del 03/03/2025, in accoglimento dell'istanza n. 406055 del 19/06/2024 è stata autorizzata la struttura sanitaria privata denominata "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n.1, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n.50, P. Iva 02425970783, alla riconversione di:

n. 1 p.l. ordinario di Oculistica (cod. 34) in n. 1 p.l. ordinario di Urologia (cod.43),

n. 1 p.l. ordinario di Oculistica (cod. 34) in n. 1 p.l. di day surgery di Oculistica (cod. 34),

n. 16 p.l. ordinari di Ostetricia e Ginecologia (cod.37) in n. 16 p.l. di Urologia (cod. 43) (n. 14 ordinari e n. 2 di day surgery),

n. 8 p.l. ordinari di Ostetricia e Ginecologia (cod.37) in n. 8 p.l. di day surgery di Ostetricia e Ginecologia (cod.37),

n. 10 p.l. tecnici di Nido (cosd. 31) in n. 10 p.l. tecnici di Recovery Room,

n. 3 p.l. ordinari di Chirurgia Generale (cod. 09) in n.3 p.l. ordinari di Urologia (cod. 43) e il contestuale trasferimento dalla sede operativa di Via Quintieri, n. 1 nel comune di Cosenza (ex la Madonnina), nella sede operativa di Corso Fera, n. 50 nel comune di Cosenza (ex Sacro Cuore), l'attuale configurazione è la seguente:

Ostetricia e Ginecologia; n. 20 p.l. (n. 10 in ricovero ordinario e n. 10 in DS),

Urologia. n. 20 p.l. (n. 18 in ricovero ordinario e n.2 in DS),

Oculistica: n. 2 p.l. (n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in DS),

Recovery Room: n. 10 p.l. tecnici;

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

PRESO ATTO CHE:

- con pec inviata all'ASP di Cosenza, in data 29/06/2021, prot. n. 2021/82743, e aggiornata relativamente alla nuova configurazione con nota n. 406055 del 19/06/2024, il rappresentante legale protempore della predetta struttura ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento per la struttura in questione (ex Sacro Cuore) avente sede operativa in via L. Fera n. 50 nel comune di Cosenza;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 322684 del 14/07/2023 ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del*

parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO CHE con pec del 27/11/2024, acquisita al prot. n. 745440 di pari data, è stato trasmesso il verbale di verifica finale della visita effettuata dall'OTA, a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la struttura sanitaria privata denominata "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n. 1, e con sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, 50, P. Iva 02425970783, accertando *"il POSSESSO per n. 10 p.l. in ricovero ordinario e n. 10 p.l. in regime diurno DS per prestazioni di solo Ginecologia, n. 2 p.l. (di cui n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in regime diurno DS) di Oculistica, n. 20 p.l. (di cui n. 18 in regime ordinario e n. 2 in regime diurno DS) di Urologia, n. 10 p.l. di Recovery Room e per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale di Ostetrica e Ginecologia, Oculistica, APA-PAC (Ginecologia e Oculistica)"*;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è coerente e compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 32 del 2017, DCA n. 82 del 08/05/2019, DCA n. 78 del 26/03/2024 e DCA n. 360 del 20/11/2024;

VISTO l'art. 14-bis della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTO il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante "Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022 e l'art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto-Legge 27/12/2024, n. 202 che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTO il DCA n. 28 del 05/02/2025 che, in ossequio al D.L. n. 202/2024, ha differito al 31/12/2025 i termini

di cui al DCA n.326 del 28/10/2024 per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992; **ATTESO CHE** la conversione nella legge n. 15/2025 del Decreto Legge n. 202/2024 ha ulteriormente prorogato al 31/12/2026 i termini per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992; **VISTA** la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, prot.n. PR_CSUTG_Ingresso_0129501_20241111 relativa a "iGreco ospedali Riuniti s.r.l." con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n. 1, dalla quale si evince la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;

ATTESO che con nota prot. n. 755194 del 02/12/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale del "iGreco ospedali Riuniti s.r.l." alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro; che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione in data 04/12/2024, prot. n. 762306, depositata in atti, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE ALTRESI':

- l'autocertificazione del Legale Rappresentante della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 138343 del 04/03/2025;

VISTA le ricevute di pagamento effettuate dalla Struttura sanitaria in questione, in data 04/03/2025, dell'importo di € 1734,06 quale tassa di concessione regionale per rinnovo accreditamento, depositata in atti per n. 10 p.l. in ricovero ordinario e n. 10 p.l. in regime diurno DS per prestazioni di solo Ginecologia, n. 2 p.l. (di cui n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in regime diurno) di Oculistica, n. 20 p.l. (di cui n. 18 in regime ordinario e n. 2 in regime diurno DS) di Urologia, n. 10 p.l. di Recovery Room e in data 04/03/2025, dell'importo di € 334,67 quale tassa di concessione regionale per rinnovo accreditamento per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale di Ostetrica e Ginecologia, Oculistica, APA-PAC (Ginecologia e Oculistica);

CONSIDERATO che l'accertamento della predetta somma sul cap E0110110201 del bilancio regionale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. è di competenza del Settore n.5 "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che con il verbale di verifica finale, trasmesso con pec del 27/11/2024, acquisito al prot. n. 745440 di pari data, l'Organismo Tecnicamente Accreditante attesta, in capo alla struttura sanitaria privata denominata "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n. 1, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n. 50, P. Iva 02425970783 il possesso dei requisiti per n. 10 p.l. in ricovero ordinario e n. 10 p.l. in DS per prestazioni di solo Ginecologia (cod. 37), n. 2 p.l. (di cui n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in regime diurno) di Oculistica (cod. 34), n. 20 p.l. (di cui n. 18 in regime ordinario e n. 2 in regime diurno DS) di Urologia (cod. 43), n. 10 p.l. di Recovery Room (RR) e per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e APA-PAC di Ginecologia e Oculistica;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento presentata con pec inviata all'ASP di Cosenza, in data 29/06/2021, prot. n. 2021/82743 e aggiornata relativamente alla nuova configurazione con nota n. 406055 del 19/06/2024 dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria privata "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n. 1, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n. 50, P. Iva 02425970783;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della struttura sanitaria privata "iGreco ospedali Riuniti s.r.l. (ex Sacro Cuore s.r.l.)" con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in Piazza M. Quintieri, n. 1, e sede operativa nel comune di Cosenza (CS), in Corso L. Fera, n. 50, P.

Iva 02425970783 per:

- Ginecologia (cod.37): n. 20 p.l. (di cui n. 10 in ricovero ordinario e n. 10 in DS);
- Oculistica (cod.34): n. 2 p.l. (di cui n. 1 in ricovero ordinario e n. 1 in DS);
- Urologia (cod. 43): n. 20 p.l. (di cui n. 18 in regime ordinario e n. 2 in DS);
- Recovery Room (RR): n. 10 p.l. tecnici
- prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e APA-PAC di Ginecologia e Oculistica;

DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore “Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Ospedaliera e Sistemi alternativi al Ricovero;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROSALBA BARONE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)